



## CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PADOVA

### STATUTO

#### TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

##### **Art. 1 – Denominazione e Durata**

E' costituita, con sede legale in Padova, via Gradenigo n. 10, l'Associazione denominata:  
"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Padova - APS – ETS"

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano del Veneto. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

##### **Art. 2 – Natura**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria, cioè, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci.

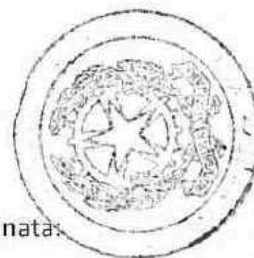
Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei soci all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

#### TITOLO II SCOPI E ATTIVITÀ

##### **Art. 3 – Scopi e attività**

L'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del



*Giulio Carzini*

*Maurizio Gianfranco*

ALLEGATO A

REP. N. 2304 RACC. N. 2315

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
5. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione anche indiretta, di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni del Club Alpino Italiano competenti per territorio;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, cicloescursionistiche e di quelle ad esse propedeutiche praticate in ogni sua forma e mezzo nel rispetto del Codice Etico del Club Alpino Italiano;
- d) alla organizzazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) oltre alle attività di formazione ex art. Dlgs 117/2017 compatibili con lo scopo sociale;
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni del Club Alpino Italiano, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- m) partecipare ed aderire, se opportuno, ad Associazioni con scopi simili affini od utili ai propri;
- n) promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

Essa, inoltre, potrà esercitare a norma dell'art. 6 TUTS, in via del tutto secondaria e strumentale,

attività diverse da quelle esercitate in via esclusiva e principale, secondo criteri e limiti definiti dal D.M n.107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La Sezione ha competenza esclusiva nell'intrattenere e gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione, salva espressa delega alle Sottosezioni, ove esistenti, per singoli affari.

Essa potrà, inoltre, con deliberazione del Consiglio Direttivo, esercitare attività diverse e/o accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali quali ad esempio: organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci, e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali

#### **Art. 4 – Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 5 – Soci**

L'Associazione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di socio chiunque ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e la normativa applicabile.

Sono previste unicamente le categorie di Soci previste dallo Statuto del Club Alpino Italiano:

- Sono soci Ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni 18;
- Sono soci Familiari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni 18;
- Sono soci giovani i minori di anni 18;
- Sono soci Onorari quelli iscritti nell'albo di cui al successivo punto.

Con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando



Munari Gianfranco

quelli residui.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività dei soci è regolata dalle previsioni di cui all'art. 17 e 18 del CTS.

### **Art. 6 – Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Il socio, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti del Club Alpino Italiano, nonché ogni delibera dei relativi organi.

### **Art. 7 – Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera.

Copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale in formato cartaceo saranno consegnate su espressa richiesta. In alternativa saranno forniti i riferimenti web dai quali sarà possibile scaricare i relativi testi;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, previo

pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

### **Art. 8 – Partecipazione all'attività associativa**

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

### **Art. 9 – Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

### **Art. 10 – Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio

### **Art. 11 – Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale) che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

### **Art. 12 – Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

## **TITOLO IV ORGANI**



Spelio  
Munoz Gianfranco

### **Art. 13 – Organi della Sezione**

- Sono organi della Sezione almeno i seguenti:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo – Collegio dei Revisori dei Conti

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 14 – Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali; essa è costituita da tutti i Soci di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge l'Organo di Controllo – Collegio dei Revisori dei Conti, ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti che potrà essere eletto anche tra i non soci.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione di missione;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta Soci, aventi diritto al voto.

### **Art. 15 – Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea Ordinaria o Straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR (Consiglio Direttivo Regionale), o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 10% dei Soci maggiorenni della sezione aventi diritto di voto.

In tale ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà direttamente provvedervi l'Organo di Controllo.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 15

giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci sul sito web ufficiale della Sezione e/o a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno e l'ora dell'Assemblea in prima e seconda convocazione.

Per le assemblee aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio, la documentazione relativa al bilancio consuntivo e al bilancio di previsione devono essere depositati e consultabili dai soci presso la sede presso la segreteria della sezione almeno 10 giorni prima della data prevista

### **Art. 16 – Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea;

I soci minorenni possono assistere all'Assemblea. Per gli associati minorenni la partecipazione alle sedute assembleari e l'esercizio dei diritti di associato (in particolare, il diritto di intervento o di voto) spettano all'esercente la responsabilità genitoriale o da altro rappresentante legale o volontario. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano competono ai soli soci maggiorenni.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo né dell'Organo di Controllo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

In prima convocazione per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano, a insindacabile giudizio del Presidente, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente ed il Segretario.

### **Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

### **Art. 18 – Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati con delega. La votazione potrà avvenire per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella

per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale in organi istituzionali.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci accreditati aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### ***Art. 19 – Composizione e funzioni***

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di 15 componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- ratifica i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza dal Presidente;
- conferisce incarichi professionali;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto all'attività principale ed esclusiva, che potranno essere svolte dalla Sezione ai sensi dell'art. 6 del C.T.S.
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- approva, su indicazione degli specifici Direttivi, gli incaricati alla gestione di Commissioni, Gruppi e Scuole allo svolgimento di determinate attività sociali, determinandone i limiti di spesa in base ai bilanci preventivi presentati;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;

- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- concede il Patrocinio o la partecipazione dell'Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto Sezionale;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo, nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo istituisce, verificandone annualmente la composizione, un Comitato di Presidenza, composto Da Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente, al Vicepresidente e al Comitato di Presidenza.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Qualora si voglia procedere all'acquisto della personalità giuridica e ciò non richieda modifiche statutarie, viene attribuita, in alternativa all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica, non trattandosi di materia riservata all'Assemblea ex art. 25 CTS, e ferma la necessità di verifica, da parte del Notaio verbalizzante la decisione, della sussistenza dei requisiti di legge e del patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22 CTS.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento; nomina, inoltre, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

### **Art. 20 – Durata e scioglimento**

Ad ogni assemblea annuale viene eletto un terzo dei Consiglieri e gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

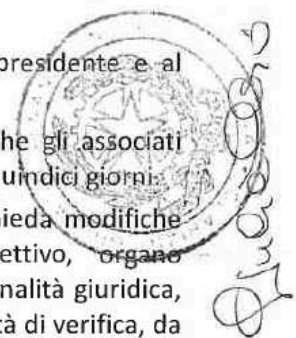
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 21 – Partecipazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del



Munari Gianfranco

CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI, nonché Soci della Sezione.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

### ***Art. 22 – Modalità di convocazione***

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

## **PRESIDENTE**

### ***Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente***

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; con il consenso del Consiglio Direttivo può inoltre delegare particolari incombenze; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo per la medesima durata.

Al solo ed esclusivo fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, il Presidente sezionale è espressamente delegato ad apportare le modifiche statutarie che si rendessero necessarie in sede di controllo o dalla legge, funzionali alla predetta iscrizione.

## **TESORIERE E SEGRETARIO**

## **Art. 24 – Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Predisporre, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

## **Art. 25 – Compiti del Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi della segreteria della Sezione.

## **Art. 26 – Organo di controllo – Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Organo di controllo si occupa del controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI Padova.

E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione al CAI Padova non inferiore a due anni sociali completi. Possono essere eletti non soci solo nel caso di mancanza, tra i soci, di soggetti che possiedano i requisiti previsti dal presente articolo o dalla legge.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato su proposta del Consiglio Direttivo, nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs.117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs.117/2017, può esercitare la revisione legale di conti, in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D. Lgs.117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge e - qualora ne ricorrano i presupposti - alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs.117/2017 definite con D.M. 4 luglio 2019 del M.L.P.S.

L'organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto nonché alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' compito dell'organo di controllo:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;



*Quaranta*

*Giuseppe*

*Mancini*

- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo anche singolarmente e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 26, comma 4, al superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati all'art.31 D. Lgs.117/2017 la Sezione dovrà nominare un revisore legale dei conti nella forma monocratica o collegiale o, alternativamente una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

## **TITOLO IV CARICHE SOCIALI**

### ***Art. 27 – Condizioni di eleggibilità***

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge e/o le spese documentate, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

## **TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

### ***Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole***

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

## TITOLO VI SOTTOSEZIONI

### **Art. 29 – Costituzione**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

## TITOLO VII PATRIMONIO

### **Art. 30 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi anche di natura commerciale, di rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

Il Patrimonio è suddiviso tra:

un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugi convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

Un Fondo di Gestione che comprende tutti gli altri beni.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

## TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE



*Quaranta*

*Munari Gianfranco*

### **Art. 31 – Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere redatto in conformità a quanto previsto all'art. 13 D.lgs. 117/2017 e nei suoi provvedimenti attuativi e che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di Controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

## **TITOLO IX CONTROVERSIE**

### **Art. 32 – Tentativo di conciliazione**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Padova del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 23 novembre 2023

### **Art. 34 – Norme transitorie**

Nel periodo di vacatio tra l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI del presente Statuto e la prima Assemblea Ordinaria, nel corso della quale saranno effettuate le elezioni delle cariche sociali, restano in carica i componenti già eletti, anche oltre il normale periodo di durata dello Statuto.

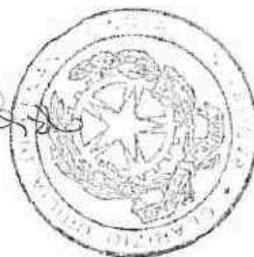
### **N.B. – Abbreviazioni:**

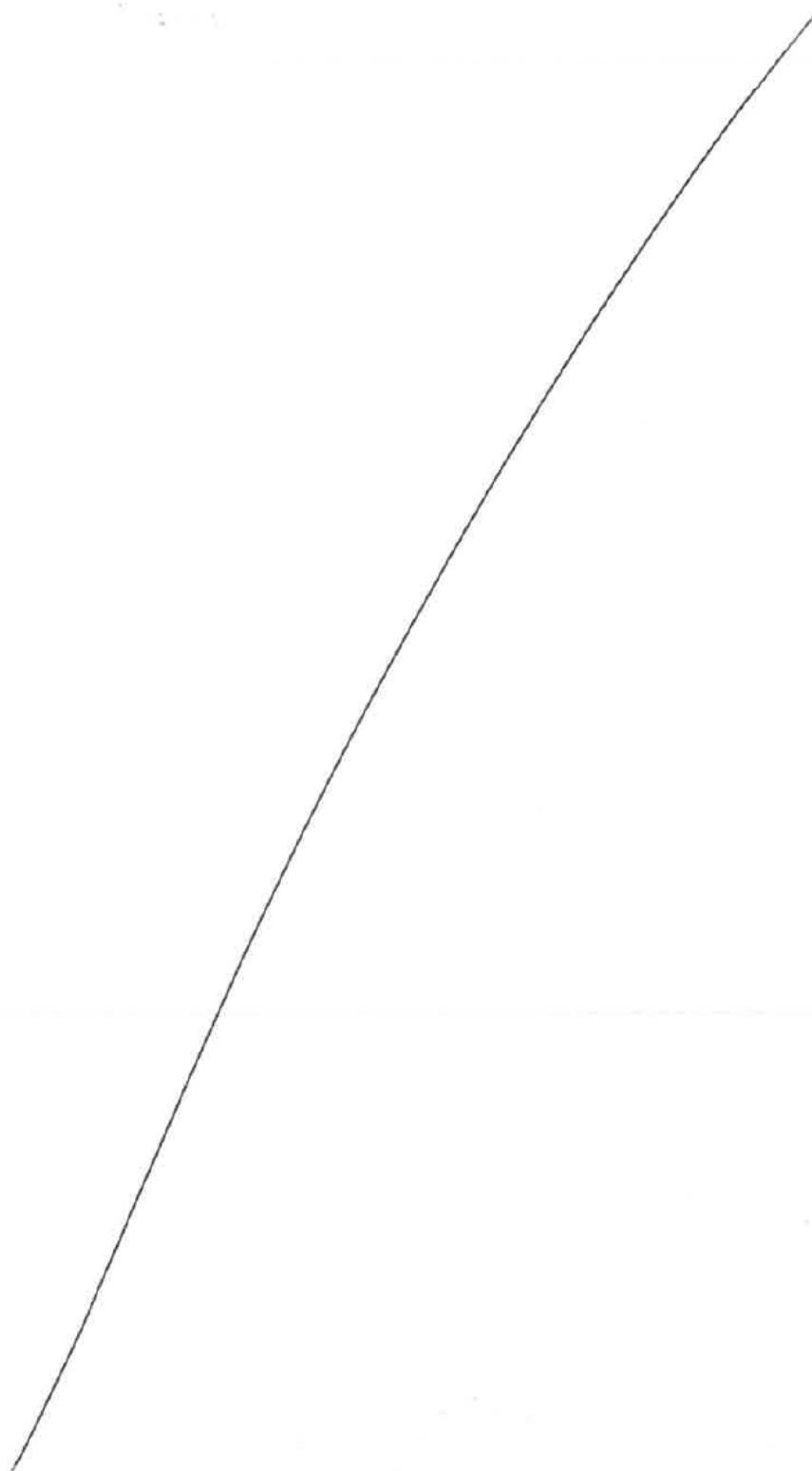
- AD Assemblea dei Delegati
- ADR Assemblea Regionale dei Delegati
- APS Associazione di Promozione Sociale
- CAI Club Alpino Italiano
- CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo
- CDC Comitato Direttivo Centrale
- CDR Comitato Direttivo Regionale
- CE Comitato Elettorale
- CRC Collegio Revisori dei Conti
- CTS Codice Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117)
- GR Raggruppamento Regionale di Sezioni
- ODC Organo di Controllo
- OTCO Organi Tecnici Centrali Operativi
- OTTO Organi Tecnici Territoriali Operativi
- PG Presidente Generale
- PR Presidente Regionale

Il Presidente della Sezione Mumori Gianfranco

Il Presidente dell'Assemblea Mumori Gianfranco

Lucie Costa





Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per Legge, che si trasmette per gli usi consentiti.  
Padova, 13 Dicembre 2023.